

TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione per le controversie di lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

nell'interesse del Sig. Dott. **Genovese Vincenzo**, nato a Avigliano (PZ), il 07.01.1969 ed ivi residente alla Località Madonna delle Grazie, 12 (Cod. Fis. GNVVCN68A07A519X) e della Dott.ssa Sig.ra **Satriano Gabriela**, nata a Tito (PZ), il 20.09.1979, e residente in Potenza, Via Atene, 5 (Cod. Fis. STRGRL79P60L181P), rappresentati e difesi, giusta procura *ex art.* 83 c. 3 c.p.c., anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ferdinando Venezia del Foro di Potenza (Cod. Fisc. VNZFDN82L09F262I) ed Alessandro Balzano del Foro di Napoli (Cod. Fisc. BLZLSN84P13F839W), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Potenza (PZ), Via De Coubertin n. 32.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: venezia.ferdinando@cert.ordineavvocatipotenza.it e alessandrobalzano@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO

Università Degli Studi Della Basilicata, Cod. Fis.: 96003410766 – P. IVA: IT00948960760 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Potenza (PZ), Via Nazario Sauro, 85

nonché

ove ritenuto necessario, nei confronti di **tutti i controinteressati** coinvolti nella procedura di “*AVVISO di MOBILITÀ ESTERNA ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università (triennio 2016-2018) per n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile*” pubblicato dall’Università degli Studi della Basilicata in data 17/03/2023, i cui curricula sono stati ritenuti “coerenti”/idonei e, pertanto, valutati e, successivamente, ammessi/convocati a colloquio orale, Sigg. Pojero Paola, Scavone Maria Rosaria, Schettino Rocco, Turri Raffaele.

PREMESSO

I. In data 17.03.2023 veniva pubblicato dall’Università degli Studi della Basilicata “*AVVISO di MOBILITÀ ESTERNA ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. del*



comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università (triennio 2016-2018) per n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile” disposto previa delibera di approvazione del Direttore Generale Prot. 3386 del 17/03/2023 Rep. n. 70/23 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 143/2022 del 22.09.2022, con la quale era stata approvata la determinazione dei fabbisogni di personale TA e l’assegnazione delle risorse necessarie per l’attuazione della programmazione triennale del PTA per il triennio 2022-2024; **(All. 1)**

II. il termine per la presentazione delle domande veniva stabilito “entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla pagina dedicata alla presente procedura sul portale istituzionale d’Ateneo al link “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorsi”;

III. nell’avviso di mobilità in questione veniva stabilito:

- quanto al profilo professionale richiesto che: *“Il posto da ricoprire prevede un grado di autonomia relativo allo svolgimento di attività inerenti alle procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti e con un grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite”;*
- quanto alle competenze: *“Sono richieste competenze in materia giuridica: diritto privato, con particolare riferimento alle obbligazioni e contratti; diritto amministrativo, in particolare la disciplina del procedimento amministrativo, degli atti amministrativi e dell’accesso agli atti (l.n.240/2010 e s.m.i.), disciplina in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy (Reg.UE 2016/679), normativa in materia di appalti pubblici e sistemi di acquisto delle PA, normativa generale relativa alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, contabilità economico patrimoniali delle Università. Inoltre conoscenze sui principali Regolamenti di Ateneo e Statuto. È richiesta la conoscenza della lingua inglese.”;*
- che: *“Possono presentare domanda di ammissione alla procedura di mobilità:*
 - *i dipendenti a tempo indeterminato del Comparto Istruzione e Ricerca purché appartenenti alla stessa categoria ed area dei posti da ricoprire;*
 - *i dipendenti a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di altro comparto, con profilo analogo o corrispondente, inquadrati in qualifica o categoria equivalente alla categoria richiesta dal CCNL Istruzione e Ricerca.”*
- che alla domanda dovessero essere allegati:
 - “1. **curriculum professionale**, con l’indicazione del titolo di studio posseduto e dell’esperienza lavorativa maturata, dal quale si evinca il possesso di una



professionalità, competenze e requisiti corrispondenti a quelli del posto descritto per il quale si intende presentare istanza, debitamente sottoscritto dal candidato e con a margine dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, afferente alla veridicità di quanto dichiarato nel medesimo curriculum, con specificazione dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione;”

2. una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 (come da facsimile pubblicato in calce al presente Avviso), debitamente datata e sottoscritta dall’interessato, e aggiornata alla data di presentazione della domanda, con indicazione dell’Amministrazione di appartenenza, nonché categoria, posizione economica, area e sede di servizio attuali;

3. copia fotostatica, fronte e retro debitamente sottoscritta, di un documento di riconoscimento in corso di validità;

4. ove previsto, nulla osta alla mobilità, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o documento attestante l’avvenuta richiesta di nulla osta all’Amministrazione di appartenenza.”

- nella sezione “**Criteri e modalità di selezione**” si indicava: “Le domande pervenute entro il termine previsto dal presente avviso saranno **preliminariamente esaminate** dall’Amministrazione ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di mobilità.

Si precisa che le istanze di personale non appartenente alla categoria richiesta, ovvero non in possesso degli altri requisiti richiesti, non saranno prese in considerazione e la domanda di mobilità dovrà intendersi automaticamente rigettata.

Va sin da subito precisato – in quanto dirimente ai fini del presente ricorso – che relativamente alla valutazione delle domande pervenute, il medesimo avviso, **senza alcun riferimento alla formulazione di sub criteri di valutazione**, si limitava a prevedere che “...La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale, mediante la valutazione dei curricula dei candidati ammessi al fine di verificare la rispondenza delle conoscenze e competenze possedute e delle esperienze maturate rispetto al profilo richiesto...L’Amministrazione si riserva di sottoporre ad un eventuale colloquio i candidati il cui curriculum sia rispondente al profilo richiesto. In caso di più candidati risultati idonei, la Commissione, avvalendosi, se del caso, anche di un punteggio numerico, procederà a stilare una graduatoria di idoneità. L’esito della valutazione sarà in ogni caso



comunicato ai candidati. Al fine di snellire e velocizzare la procedura, la Commissione può adottare i mezzi telematici sia per i suoi lavori, sia per la selezione dei candidati.

La data di svolgimento dell'eventuale colloquio verrà comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni, con contestuale pubblicazione dell'elenco degli ammessi sulla pagina dedicata alla presente procedura sul portale istituzionale d'Ateneo al link "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorsi".

- IV.** la Dott.ssa Gabriela Satriano ed il Dott. Vincenzo Genoverse, odierni ricorrenti, presentavano regolare e tempestiva domanda di ammissione corredata da tutta la richiesta documentazione (**All. 6, All. 7**);
- V.** come indicato nel documento Verbale n. 1 (**All. 3**) la Commissione giudicatrice, riunitasi per la prima volta il giorno 11.07.2023, preso atto che *"ai sensi dell'avviso di mobilità in oggetto, alla rubrica CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE, è riportato: la selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale, mediante la valutazione dei curricula dei candidati ammessi al fine di verificare la rispondenza delle conoscenze e competenze possedute e delle esperienze maturate rispetto al profilo richiesto", previa analisi e disamina dei curricula pervenuti e, dunque, "Sulla base delle informazioni desumibili attraverso l'esame del curriculum vitae/professionale" procedeva a "definire la graduazione dei criteri utili all'individuazione delle figure da inserire all'interno dell'articolata organizzazione dell'Ateneo, tenendo conto delle attività e delle funzioni che potranno essere richieste a tali figure professionali come dichiarate dai candidati nei curricula."*;
- VI.** pertanto, solo previa visione, analisi e studio dei curricula pervenuti, la Commissione stabiliva i criteri di valutazione così indicandoli:
- a) possesso di **specifiche competenze e esperienze lavorative: max di 30 punti**, valutati in relazione al profilo richiesto secondo quanto specificato nell'avviso di mobilità PDG n. 70/2023 – periodo temporale di riferimento: ultimi 5 anni di esperienza lavorativa presso università o altri enti pubblici, così attribuiti:*
- 1) 5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività lavorativa attinente a quanto richiamato alla precedente lett. a) presso università o altri enti pubblici;*
 - 2) 5 punti per aver ricoperto ruolo di responsabile di unità organizzativa negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi continuativi.*
- b) percorsi formativi e di aggiornamento professionale relativi alle competenze professionali di cui alla precedente lett. a): massimo di **10 punti** - periodo temporale: ultimi 5 anni, così attribuiti:*



1. 1 punto per ogni CFU/CFP maturato su percorsi che prevedono la valutazione finale;
2. 0,5 punti per ogni 10 ore di formazione su percorsi che prevedono la valutazione finale;
3. 0,2 punti per ogni 10 ore di formazione su percorsi che non prevedono la valutazione finale;

4. 0,5 punti per ogni incarico di formazione in qualità di docente;

c) **capacità relazionali e di lavorare in team** come ricavabili dalle esperienze lavorative di cui alla lett. a), per un massimo di 5 punti – periodo temporale: ultimi 5 anni;

la Commissione decide di considerare gli incarichi di responsabilità o di coordinamento di gruppi di lavoro o di progetto, attribuiti con atto formale di incarico del Dirigente o del responsabile di struttura, così attribuiti:

1. 1 punto per ogni incarico di coordinamento di gruppo di lavoro o di progetto;

2. 0,5 punti per ogni partecipazione a gruppo di lavoro o di progetto;

d) **conoscenza della lingua inglese**: massimo 5 punti, così attribuiti:

1. 5 punti: possesso di una certificazione in lingua inglese;

2. fino ad un massimo di 2,5 punti: per i candidati non in possesso di certificazione.”, riservandosi di sottoporre ad un eventuale colloquio i candidati i cui curriculum fossero rispondenti al profilo richiesto.

VII. come indicato nel documento Verbale n. 2 (All. 4) la Commissione giudicatrice, preso atto che risultavano pervenute n. 10 domande (tra le quali quelle degli odierni ricorrenti), procedeva “*all’esame dei curricula pervenuti mediante il raffronto dei ai profili professionali che emergono dagli stessi con i criteri fissati con il Verbale 1 del 11/07/2023*”, ritenendo:

- “*non adeguatamente coerenti ai profili richiesti e alle esigenze dell’Amministrazione procedente*” quelli dei candidati 1. CANDELA Giuseppe; 2. DI NARDO Fabio; 3. FIORE Filomena; 4. GENOVESE Vincenzo; 5. SATRIANO Gabriela; 6. ZUNINO Enrico;

- ritenendo “*coerenti ai profili richiesti e alle esigenze dell’Amministrazione procedente*” solo quelli dei candidati 1. POJERO Paola; 2. SCAVONE Maria Rosaria; 3. SCHETTINO Rocco; 4. TURRI Raffaele;

La Commissione, pertanto, procedeva “*in conformità a quanto stabilito nel verbale 1, esclusivamente alla valutazione dei curricula dei quattro candidati sopraindicati utilizzando il format di scheda di valutazione allegato al Verbale 1 secondo i criteri nello stesso indicati.*”.

VIII. le schede di valutazione dei soli 4 candidati i cui curriculum erano stati ritenuti “*coerenti*” venivano allegati al verbale e gli stessi candidati venivano convocati per “*approfondimento*”



mediante colloquio” per la data del 04.09.2023 presso la sala Riunioni dell’Ateneo Lucano di Potenza, come anche da successivo avviso del 18.07.2023 (All. 5);

- IX. in data 26.07.2023 il Dott. Vincenzo Genovese, odierno ricorrente, protocollava a mezzo PEC rituale istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 afferente la procedura *de qua* (All. 9);
- X. in data 22.08.2023 con nota a mezzo PEC (All. 10) l’Ateneo odierno resistente provvedeva a riscontrare la predetta richiesta trasmettendo “*copia dei CV prodotti dai partecipanti la cui esperienza professionale è stata considerata, dalla Commissione giudicatrice, coerente ai profili richiesti e alle esigenze dell’Amministrazione procedente*”;

Tanto premesso, i ricorrenti, Sig. Dott. Genovese Vincenzo e Sig.ra Dott.ssa Satriano Gabriela, ritengono illegittima, insanabilmente viziata e contraria a norme imperative la selezione per “*MOBILITÀ ESTERNA ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università (triennio 2016-2018) per n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile*” pubblicata/indetta dall’Università degli Studi della Basilicata in data 17/03/2023, nonché illogica, illegittima immotivata e contraria alle norme di legge la loro esclusione/omessa valutazione nella procedura *de qua*, per i seguenti

MOTIVI

1. PRELIMINARMENTE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO

Nell’ipotesi in oggetto non vi è dubbio alcuno che, vertendosi in ipotesi di cessione di contratto da un ente ad un altro, e non della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, la presente controversia rientri nella giurisdizione dell’adito giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ed invero, come ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al Giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale (V. Cassazione Sezioni Unite Civili, n° 32624/2018; Id n° 16452/2020 ed *ex plurimis* T.A.R. Puglia – Lecce Sez. Seconda, n. 994/2012)

2. CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DI “NON



ADEGUATA COERENZA” DEI CURRICULA DEGLI ODIERNI RICORRENTI E, DI FATTO, ALL’ESCLUSIONE DEGLI STESSI DAL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA.

È palese ed incontrovertibile l’assoluta carenza di motivazione relativa alla affermazione di “non coerenza” dei curricula dei ricorrenti, con conseguente non valutazione degli stessi alla luce dei criteri (sia pur tardivamente ed illegittimamente) stabiliti, che ne ha determinato, di fatto, l’esclusione dalla procedura.

Ed invero, sottacendo volutamente, almeno in tale fase, ogni valutazione circa i punteggi assegnati ai candidati i cui profili curriculari sono stati valutati “coerenti” (circostanza in relazione alla quale ci si riserva sin da ora di agire per quanto di ragione) non è dato comprendere sulla base di quale *iter* metodologico e sulla base di quali criteri valutativi la Commissione esaminatrice abbia valutato come “coerenti” quattro *curricula* e “non coerenti” gli altri sei.

Com’è noto, infatti, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, va inteso secondo *“una concezione sostanziale/funzionale “nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Nel caso in esame, peraltro, appare quasi scontato precisare che l’attività posta in essere dalla Commissione non è di natura “vincolata” (in qual caso, l’obbligo motivazionale è affievolito) ma di natura puramente discrezionale con la logica conseguenza che la stessa non poteva in alcun modo esimersi dal motivare il giudizio di “non coerenza” del profilo curricolare dei ricorrenti.

Il vizio di motivazione sta nel semplice fatto che, ad oggi, i ricorrenti esclusi (si badi bene, nonostante siano in possesso di un’esperienza lavorativa decennale nella Pubblica Amministrazione con ruoli di rilievo e, dunque, rappresentino profili certamente coerenti - se non addirittura sovrabbondanti - con quelli richiesti nella procedura *de qua*) non sanno perché i loro *curricula* siano stati valutati non coerenti e ciò, tra l’altro, gli impedisce anche di esercitare il proprio diritto di difesa, quantomeno in un’ottica comparativa.

A titolo meramente esemplificativo, parrebbe doveroso che la Commissione esplicasse per quale ragione, nonostante i ricorrenti prestino servizio presso un Ente Locale al pari di uno dei



candidati “ammessi” al colloquio (e, si badi bene, nonostante i ricorrenti abbiano evidentemente un’anzianità di servizio di gran lunga maggiore e, conseguenzialmente, abbiano svolto funzioni e mansioni quantomeno di pari complessità e responsabilità per un periodo più lungo), il curriculum di quest’ultimo/a sia stato valutato congruo, mentre quello dei ricorrenti “non congruo”!

Nel caso che ci occupa la determinazione circa la non congruità dei curricula dei odierni ricorrenti e, dunque, circa l’omessa assegnazione di un punteggio agli stessi (e, quindi, alla loro preventiva esclusione dalla procedura) **non è solo carente ma addirittura totalmente priva di motivazione**, atteso che essa si estrinseca in una “lapidaria” affermazione secondo la quale i curricula degli esclusi sarebbero “non adeguatamente coerenti ai profili richiesti e alle esigenze dell’Amministrazione procedente”. Un’affermazione non solo generica, ma oggettivamente priva di riferimento ad un percorso logico-giuridico, ed altresì priva di riferimenti a criteri oggettivi e (soprattutto) predeterminati, e che, pertanto, si concreta in una determinazione insanabilmente affetta da totale carenza di motivazione.

3. ILLEGITTIMITÀ, ILLOGICITÀ E CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE DELL’AVVISO DI MOBILITÀ E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI E CONNESSI RELATIVAMENTE ALLA CIRCOSTANZA PER CUI I CRITERI DI VALUTAZIONE SIANO STATI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SOLO DOPO AVER VISIONATO ED ANALIZZATO I CURRICULA PRESENTATI DAI CANDIDATI

In ogni caso, l’intera procedura di mobilità in questione è da annullarsi poiché insanabilmente viziata dalla circostanza per cui i criteri e/o sub-criteri di valutazione relativi alla stessa siano stati determinati dalla Commissione esaminatrice solo dopo aver visionato ed analizzato i curricula presentati dai candidati ed, anzi, potrebbe aggiungersi, siano stati predisposti sulla base degli stessi!!

Ancor più incredibile è che sia stata la medesima commissione esaminatrice ad ammettere di aver agito in tal guisa, riportando tale circostanza nel documento “verbale n. 1” laddove si specifica, come già riportato al punto VI delle premesse in fatto, che la Commissione, **previa analisi e disamina dei curricula pervenuti**, ossia “Sulla base delle informazioni desumibili attraverso l’esame del curriculum vitae/professionale” ha proceduto a “definire la graduazione dei criteri utili all’individuazione delle figure da inserire all’interno dell’articolata organizzazione dell’Ateneo, tenendo conto delle attività e delle funzioni che potranno essere richieste a tali figure professionali come dichiarate dai candidati nei curricula.”



Siamo dunque di fronte ad una procedura a sostanziale evidenza pubblica in cui i criteri di valutazione sono stati stabiliti sulla base dei curricula presentati dai candidati!!

Mutatis mutandis, in argomento va segnalata una recentissima pronuncia del TAR Lazio che, nel solco di ormai pacifica e granitica giurisprudenza, ha ribadito che **“nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell’apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione”** (...) (Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 01/09/2023, n. 13529)

Com’è noto, infatti, *“la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara **Ida notare, sul punto, che nella procedura qui in esame l’avviso non demandava alla Commissione alcuna facoltà di determinare tali criteri** senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto “motivazionali”, sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza quando la commissione enuclea sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli contemplati dalla *lex specialis*”* (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2018, n.3737).

Non vi è chi non veda come nel caso di specie, avendo la commissione esaminatrice stabilito i criteri di valutazione non solo dopo aver ricevuto ed analizzato i curricula dei candidati ma, addirittura, *“sulla base delle informazioni desumibili attraverso l’esame”* degli stessi, una simile condotta, palesemente ed incontrovertibilmente contraria ad ogni regola e principio propri di una procedura ad evidenza pubblica, vada ad inficiare la legittimità dell’intera valutazione effettuata dalla Commissione per cui la procedura *de qua* andrà senza dubbio alcuno annullata.

4. MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRARIETÀ A PRINCIPI DI DIRITTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI ASSEGNARE PUNTEGGIO A SOLO QUATTRO DEI CURRICULA DEI CANDIDATI E DI OMETTERE, PER IL RESTO, LA VALUTAZIONE, COSÌ DETERMINANDO DI NON ASSEGNARE TUTTI I POSTI OGGETTO DELL’AVVISO



L'avviso di mobilità esterna in questione riguardava “n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile” per i seguenti settori “Settore SPROG - Ufficio Analisi Strategica e Programmazione; Settore SPROG - Ufficio Performance Organizzativa; Settore Bilancio - Ufficio Rendicontazione; Settore Contabilità - Ufficio Tesoreria; Settore Personale Trattamento Giuridico - Ufficio Stato Giuridico Personale tecnico-amministrativo; Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Tecnici - Ufficio Amministrativo per l'Edilizia; Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare - Ufficio Provveditorato e Logistica; Settore Assicurazione Qualità - Ufficio Valutazione e Qualità”.

Dunque, benché i posti relativi all'indetta mobilità fossero ben otto per ricoprire svariati settori in seno all'Ateneo, sia per la sede di Potenza che per quella di Matera, nonostante siano pervenute le domande di dieci candidati, la Commissione ha inteso valutare i curricula di solo quattro di loro, escludendo gli altri sei senza fornire alcuna motivazione.

Non vi è chi non veda come una simile decisione, ossia di omettere addirittura di valutare i *curricula* di sei candidati, tra i quali gli odierni ricorrenti, nonostante la procedura in oggetto prevedesse la disponibilità di ben otto posizioni per la mobilità, anche a voler richiamare in senso ampio il principio di discrezionalità, appare evidentemente illogica, vieppiù in assenza di una motivazione specifica in merito. Tale immotivata decisione si palesa tanto più illogica e censurabile considerando che, come ampiamente rappresentato nel punto 3 dei motivi di ricorso, vi è stata da parte della Commissione una preventiva analisi dei curricula dei candidati sulla base della quale sono stati determinati i criteri selettivi e di valutazione.

Anche sotto questo aspetto, dunque, si evidenzia l'illegittimità dell'intera valutazione effettuata dalla Commissione, che, tra l'altro, presenta numerosi ed evidenti errori ed incongruenze anche nell'assegnazione dei punteggi ai candidati ammessi al colloquio (errori ed incongruenze che ci si riserva di evidenziare) per cui, anche per tale ragione, la procedura *de qua* andrà senza dubbio alcuno annullata.

5. SUL FUMUS BONI IURIS

Il *fumus boni iuris* è *in re ipsa*, e si evince dalle argomentazioni ed eccezioni già ampiamente provate e motivate a sostegno del ricorso che, tra l'altro, non trovano e non posso trovare al momento contraddizione alcuna

Ed invero, è evidente il gravissimo e grossolano errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice nell'aver determinato i criteri di valutazione dei *curricula* dei candidati solo averli visionati ed analizzati, condotta questa, contraria (ci sia consentito) non solo ad ogni regola e principio che devono connaturare una procedura ad evidenza pubblica ma anche alla logica ed al



buon senso. Sono ugualmente evidenti gli evidenziati profili di difetto di motivazione e di manifesta illogicità delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice sia relativamente alla valutazione di non congruità dei profili degli esclusi, sia alla scelta di escludere a priori questi ultimi nonostante la procedura prevedesse un numero di posti superiore.

6. SUL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto illogico ed immotivato comportamento posto in essere dall'Università degli Studi della Basilicata, che rivela chiaramente per i ricorrenti l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, poiché vede lesa il diritto dei ricorrenti esclusi sia alla determinazione di criteri di valutazione predeterminati e, comunque, stabiliti precedentemente all'analisi e valutazione dei curricula dei candidati ed, inoltre, ad una congrua motivazione (o quantomeno una motivazione) circa l'asserita valutazione di "*non adeguata coerenza*" dei loro curricula in relazione ai profili oggetto della procedura di mobilità.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, prima che si concluda la procedura di mobilità.

La tutela in via cautelare, infatti, in tale contesto, è evidentemente indispensabile a tutelare i diritti dei ricorrenti prima che, effettuati i previsti colloqui con i candidati ammessi, la procedura si concluda.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dai ricorrenti (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile dato dalle conseguenze lesive del diritto soggettivo vantato dagli stessi nel caso in cui, nelle more, dovesse concludersi la procedura di mobilità (*periculum in mora*), giustificano ampiamente, sin da ora, la richiesta tutela cautelare.

Si ribadisce, infatti, per mero tuziorismo, che la necessità ed urgenza di un provvedimento in via cautelare trova la sua giustificazione, in questa fase, in ragione del fatto che, pur incardinando un giudizio di merito, l'eventuale provvedimento sarebbe senza dubbio tardivamente reso e si rilevarebbe praticamente inutile, visto che il diritto soggettivo vantato sarebbe, sostanzialmente e definitivamente lesa dalla conclusione della procedura in questione.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO



all'III.mo Tribunale adito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia:

- preliminarmente con decreto *inaudita altera parte*, ordinare all'Amministrazione resistente l'inibizione alla stipula dei contratti con i candidati i cui curricula sono stati valutati coerenti e che risultano essere stati convocati per colloquio per la data del 04.09.2023 (V. All. 5), atteso che l'eventuale stipula dei loro contratti, allo stato, com'è evidente, determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile per gli odierni ricorrenti;
- con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, così provvedere:
- sempre in via preliminare, ricorrendo sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*, inibire la prosecuzione della procedura, la sottoscrizione del contratto di lavoro e comunque ordinare l'immediata sospensione, in via cautelare, della procedura "AVVISO di MOBILITÀ ESTERNA ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università (triennio 2016-2018) per n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile" pubblicato dall'Università degli Studi della Basilicata in data 17/03/2023, alla luce ed in ragione dei suesposti motivi di fatto e diritto, vista l'evidente carenza di motivazione relativa alla valutazione di "non adeguata coerenza ai profili richiesti ed alla esigenza dell'Amministrazione" dei curricula dei ricorrenti, l'illegittimità, l'illogicità e la contrarietà a norme imperative dei criteri di valutazione dei curriculum vitae indicati nel Verbale n. 1 dell'11.07.2023, poiché criteri resi successivamente, e non, come di regola, precedentemente, all'analisi ed alla disamina dei curricula trasmessi dai candidati, e valutata, inoltre, l'illogicità e carenza di motivazione circa la decisione di omettere l'assegnazione di punteggio ai ricorrenti esclusi nonostante la sovrabbondanza di posti oggetto di procedura;
- per l'effetto ed in via principale, alla luce dei motivi di ricorso, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno dei ricorrenti, annullare la procedura di mobilità in questione;
- in subordine, in caso di omesso annullamento della procedura, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno dei ricorrenti, ritenere e dichiarare illegittimità l'esclusione dalla selezione dei ricorrenti, ordinando la valutazione dei curriculum degli stessi con assegnazione del relativo punteggio e, conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione della controversia; in ogni caso, ordinare e porre in essere tutti i provvedimenti che riterrà necessari



alla rimozione dei pregiudizi di cui in premessa e, per l'effetto, in ragione dei suesposti motivi in fatto e diritto, riammettere alla suddetta procedura i ricorrenti;

- condannare l'Università degli Studi della Basilicata, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e dei compensi della presente procedura, da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari.

Istanza notificata ai sensi dell'art 151c.p.c. o in via subordinata ex art 150 c.p.c.:

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi quali soggetti coinvolti nella procedura di “avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università (triennio 2016-2018) per n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile” presso l'Università degli Studi della Basilicata pubblicato in data 17.03.2023, disposta previa delibera di approvazione del Direttore Generale Prot. 3386 del 17/03/2023, i cui curriculum sono stati ritenuti coerenti/idonei e quindi, valutati ed ammessi/invitati al colloquio orale, si evidenzia che la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa e complessa attesa l'impossibilità e/o la grande difficoltà di reperire i dati necessari ad identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, circostanza che, comunque, determinerebbe, oltre ad una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro e, nel caso di specie, con la natura stessa dell'azione ex art. 700 c.p.c. . Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito dell'Università degli Studi della Basilicata o, in via subordinata, ex art. 150 c.p.c mediante pubblici proclami.

Con ogni più ampia riserva di legge e di ogni azione, anche in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Avviso Di Mobilità Esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 e del vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università (triennio 2016-2018) per n. 8 posti di Categoria D – Area Amministrativa - Amministrativa Contabile del 17.03.2023;
- 2) Provvedimento nomina commissione;
- 3) Verbale n. 1 dell'11.07.2023;
- 4) Verbale n. 2 del 13.07.2023;



- 5) Avviso candidati ammessi con riserva;
- 6) Domanda di partecipazione Dott. Genovese Vincenzo con allegata documentazione e con ricevute di accettazione e consegna;
- 7) Domanda partecipazione Dott.ssa Gabriela Satriano con allegata documentazione e con ricevute di accettazione e consegna;
- 8) Trasmissione nulla osta con ricevute di accettazione, consegna e conferma ricezione;
- 9) Istanza di accesso agli atti del 25.07.2023 con ricevute di accettazione e consegna;
- 10) Riscontro istanza accesso agli atti con allegata documentazione (n. 4 curricula).

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile per cui il corrispondente versamento a titolo di contributo unificato è pari ad Euro € 259,00.

Salvis iuribus

Potenza, 09.09.2023

Avv. Ferdinando Venezia

Avv. Alessandro Balzano

